

Ristrutturazione debiti del consumatore:

n. 94/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore Procedure concorsuali

IL GIUDICE DELEGATO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata nell'interesse di residente in , rappresentata e difesa dall'Avv. Giselda Canonico, e la relazione dell'OCC, a firma dell'avv. Monica Ceroni, e vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza, essendo la ricorrente residente in

considerato che l'OCC ha verificato che il debitore

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle startup innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

- risulta essere "consumatore", secondo la definizione dell'art. 2, comma 1 lettera e) CCII essendo "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";

- non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ha fornito, con l'assistenza del proprio difensore, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza; infatti, la ricorrente:



- non è stato esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (all 3– certificato cancelleria fallimentare);

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le ragioni del sovraindebitamento vengono ricondotte alla impossibilità per la debitrice di far fronte col proprio stipendio di [] alla situazione debitoria creatasi a seguito degli eventi negativi eccezionali, a cominciare dalla scoperta di un nuovo vano murato all'interno della proprietà acquistata, dalle infiltrazioni delle acque reflue comunali e da tutte le conseguenze negative che ne sono seguite (danni all'immobile; giudizi penali e civili; necessità di locare un immobile dove trasferirsi [] e soprattutto da un progressivo accumularsi dei debiti anche a causa dell'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere le pregresse esposizioni debitorie;

considerato che con decreto del 12/07/2025 notificato il 14/07/2025, il G.D. ha assegnato alla parte ricorrente termine di 15 gg, fino al 29 luglio 2025, affinché, con l'ausilio dell'OCC, provvedesse ad integrare il piano proposto secondo quanto esposto in parte motiva e l'OCC provvedesse, di conseguenza, ad integrare la propria relazione con la dovuta attestazione. In particolare, il G.D., riscontrata la possibile violazione della c.d. "absolute priority rule", ha chiesto di verificare ed attestare, in presenza di danaro bene mobile per eccellenza, la legittimità della falcidia applicata, in considerazione che il credito privilegiato deve essere pagato integralmente ovvero può essere falcidiato soltanto nei limiti della incapacienza del bene sul quale insiste la garanzia (art. 67, comma 4, CCII), e quindi se il credito privilegiato fosse oggetto di privilegio mobiliare;

rilevato che la ricorrente in data 23/07/2025 ha depositato una integrazione al piano dalla quale si evince che intende ora addivenire ad una composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- soddisfazione integrale dei crediti prededucibili;
- soddisfazione integrale dei creditori privilegiati con privilegio generale mobiliare (Adriatica risorse, Comune di Spoltore, Agenzia delle Entrate, Regione Abruzzo);
- soddisfazione parziale dei chirografari mediante la falcidia e la ristrutturazione dei debiti degli stessi;

- soddisfazione del creditore ipotecario nella misura di € 34.000 o la diversa somma derivante dalla vendita dell'immobile concesso in garanzia con il mutuo stipulato dalla Bnl ora Marte Spv srl;

considerato che la sig.ra [] avuto riguardo alla capacità reddituale ed alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, propone di distribuire ai creditori, detratte le spese di procedura, quanto realizzato in 6 anni di durata della procedura attraverso:

1. la liquidazione della proprietà della quota di 1/1 del bene immobile sito nel Comune di Spoltore e contraddistinto al Foglio n. 10 part. 192 sub 18, partendo dal prezzo base di euro 34.000. Il



ricavato della vendita andrà a soddisfare il creditore ipotecario dedotte le spese di procedura; la parte residua sarà degradata in chirografo $(110.000-34.000)=€ 76.000$.

2. la liquidazione della proprietà di $\frac{1}{2}$ di terreni agricoli nel Comune di Moscufo contraddistinti al CT foglio 5 particelle 293-378-379 il cui valore complessivo stimato dall' [] pari ad € 1.360,35 o la diversa somma che risulterà dalla vendita, andrà a soddisfare i creditori privilegiati dedotte le spese di procedura.

La liquidazione dei sopra detti beni immobili avverrà mediante procedura competitiva al fine di assicurare il miglior realizzo nell'interesse dei creditori.

3. la destinazione alla procedura della quota di reddito eccedente le spese di mantenimento, indicata in € 500 al mese per la durata di sei anni pari ad € 36.000 andrà a soddisfare i creditori privilegiati sino al soddisfo e, a seguire, i creditori chirografari parzialmente nella misura 7,72%;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e considerato che la stessa pare ora soddisfare i creditori privilegiati nel rispetto dell'art. 67, co. 4 CCII e non altera le cause di prelazione;

letta la relazione del professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII e la sua integrazione depositata in data 23/07/2025, attestante la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente;

considerato, in definitiva, che la proposta, così come modificata, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 CCII e che, allo stato, non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico dei consumatori di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto opportuno specificare sin d'ora che le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477);

che l'art. 71 stabilisce che il compenso all'OCC sarà liquidato dal giudice una volta integralmente e correttamente eseguito il piano, dopo il deposito della relazione finale. Si precisa, pertanto, che in caso di omologa del presente piano l'importo nello stesso destinato al compenso dell'OCC sarà versato dal debitore secondo le rate previste e, tuttavia, accantonato sul conto intestato alla procedura; lo stesso andrà versato all'OCC solo a seguito di liquidazione finale del compenso da parte del giudice, che terrà conto della diligenza impiegata dal professionista nel corso della procedura, ferma restando la possibilità di richiedere acconti nel corso della procedura, in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale;

considerato, infine, che con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 7° CCI, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. La Suprema Corte ha chiarito che trattasi di



norma di natura certamente eccezionale, che si giustifica con la conclamata esigenza di salvaguardare la fattibilità del piano, tanto da comportare un così penetrante intervento del giudice concorsuale sulle sorti di uno specifico procedimento pendente dinanzi ad altro giudice: questi non resta certo esautorato dalla relativa gestione e direzione, *ex art. 484 c.p.c.*, ma deve prendere atto della causa di sospensione esterna, *ex art. 623 c.p.c.*, e conseguentemente disporre, non senza averne verificato l'effettiva ricaduta sul procedimento stesso (V. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22715 del 2023);

rilevato che la ricorrente ha chiesto che venga disposta la sospensione dell'ordinanza di assegnazione di somme emesso dal Tribunale di Pescara in data 6/11/2024 nell'ambito del pignoramento presso terzi rge n. 1687/2023 in favore di Marte spv, nonché la sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del TFR di cui all'art. 67 comma 3, poiché andrebbero a pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, oltre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e tutte le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio e ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

DISPONE

- Che l'OCC provveda:

1) alla pubblicazione della proposta e del piano, così come integrati in data 23/07/2025, e del presente decreto in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, epurati da dati sensibili;

2) alla comunicazione della proposta e del piano, con tutti i relativi allegati ed integrazioni, e del presente decreto, entro trenta giorni, a tutti i creditori, a mezzo PEC ovvero raccomandata a/r; l'OCC dovrà specificare il proprio indirizzo PEC;

- Che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui al punto 2) con modalità diversa dalla PEC, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2; in mancanza, si avvisa sin d'ora che tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) possono presentare osservazioni o contestazioni, inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC a tal fine da quest'ultimo indicato.

DISPONE



- che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;
- la sospensione dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Pescara in data 6/11/2024 nell'ambito del pignoramento presso terzi rge n. 1687/2023 in favore di Marte spv fino alla conclusione del procedimento;
- nonché la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio/TFR di cui all'art. 67 comma 3 fino alla conclusione del procedimento;

ORDINA

all'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico apposita relazione contenente:

- l'illustrazione in forma schematica e riassuntiva, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, della proposta e del piano con le modifiche eventualmente apposte, anche sentito il debitore;
- una schematica illustrazione dell'esito di tutte le notifiche e del loro buon fine nel termine di legge;
- la sintetica illustrazione di ciascuna delle osservazioni eventualmente proposte e delle deduzioni al riguardo svolte;

FISSA

udienza cartolare, senza comparizione delle parti e/o dei difensori e OCC, per il giorno 27/11/2025 per la discussione in ordine all'eventuale omologa del piano proposto e assegna, pertanto, termine a tutte le parti costituite e all'OCC sino al 27/11/2025 h. 9.00 per il deposito di brevi note a valere quali deduzioni a verbale.

Manda la Cancelleria alle comunicazioni a parte ricorrente e all'OCC.

Pescara, 08/09/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Federica Colantonio

